

Roma, 07 Aprile 2014

Tabella 4
In euro**FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E
DELL'OCCUPAZIONE****RIEPILOGO CONSISTENZE PERSONALE GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
PROVVISTA DICEMBRE 2013**

SOCIETA'	Consistenze provvista dicembre 2013 *
FERSERVIZI *	164
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE *	37
RFI *	406
TRENITALIA *	921
TRENORD	50
TOTALE	1.578

* Fonte dati sistema informativo del personale (RUN)

Roma, 07 Aprile 2014

Tabella 5
in euro**FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE****RIEPILOGO CREDITI PER CONTRIBUTI ED ASSEGNI STRAORDINARI SOCIETA' DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE AL 31/12/2013**

SOCIETA'	Crediti per contributi ed assegni straordinari < 12 mesi	Crediti per contributi ed assegni straordinari > 12 mesi	Totale crediti per contributi ed assegni straordinari 31/12/2013
FERSERVIZI	7.443.555,13	9.635.314,42	17.078.869,55
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	2.800.000,00	4.500.000,00	7.300.000,00
RFI	41.700.369,00	47.038.009,00	88.738.378,00
TRENITALIA	69.232.743,28	77.101.472,14	146.334.215,42
TRENORD	1.171.330,80	635.013,52	1.806.344,32
	122.347.998,21	138.909.809,08	261.257.807,29

Roma, 07 Aprile 2014

Tabella 6
in euro**FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE****RIEPILOGO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE FONDO PER PRESTAZIONI SOLIDARISTICHE STRAORDINARIE**

Situazione al 31 dicembre 2013

SOCIETA'	Quota Capitale *	Quota interessi *	TOTALE
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	124.329.296,76	16.183,91	124.345.480,67
	124.329.296,76	16.183,91	124.345.480,67

* cfr. e/c scalare

Roma, 07 Aprile 2014

FERROVIE DELLO STATO ITALIANE							
FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE							
Valuta	Entrate	Uscite	Saldo	GG.	Numeri	Tasso %	Interessi
							In euro
Riporto al 01/07/2013	124.329.296,76						0,00
01/07/2013			124.329.296,76	14	17.406.101,55	0,010	483,50
15/07/2013			124.329.296,76	17	21.135.980,45	0,010	587,11
01/08/2013			124.329.296,76	14	17.406.101,55	0,013	628,55
15/08/2013			124.329.296,76	17	21.135.980,45	0,013	763,24
01/09/2013			124.329.296,76	14	17.406.101,55	0,013	628,55
15/09/2013			124.329.296,76	15	18.649.394,51	0,013	673,45
30/09/2013			124.329.296,76	0	0,00	0,013	0,00
30/09/2013				92			3.764,41
30/09/2013			124.333.061,17	1	1.243.330,61	0,013	44,90
01/10/2013			124.333.061,17	14	17.406.628,56	0,013	628,57
15/10/2013			124.333.061,17	17	21.136.620,40	0,013	763,27
01/11/2013			124.333.061,17	14	17.406.628,56	0,014	676,92
15/11/2013			124.333.061,17	16	19.893.289,79	0,014	773,63
01/12/2013			124.333.061,17	14	17.406.628,56	0,092	4.448,36
15/12/2013			124.333.061,17	16	19.893.289,79	0,092	5.083,84
31/12/2013			124.333.061,17	0	0,00	0,092	0,00
31/12/2013				92			12.419,49
	124.329.296,76						16.183,91

**FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E
DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FERROVIE
DELLO STATO ITALIANE**

RELAZIONE DI MISSIONE

del Presidente al Comitato Amministratore del Fondo
convocato il 30.05.2014 per l'approvazione del
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2013

Relazione di missione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013

Signori membri,

si sottopone alla Vostra attenzione la presente Relazione che, insieme con lo Stato Patrimoniale, il Rendiconto gestionale e la Nota integrativa al 31.12.2013, costituisce parte integrante del bilancio d'esercizio del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione delle Società del Gruppo FS.

Premessa

Il Fondo a gestione bilaterale per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS (di seguito anche "Fondo" o "Fondo Fs") è stato costituito, integrato e modificato in applicazione delle leggi 662/1996, 449/1997 e 488/1999, mediante gli Accordi delle Parti sociali del 21 maggio 1998 e del 15 maggio 2009, quale strumento essenziale per l'attuazione di interventi nei confronti dei lavoratori delle società del Gruppo FS cui si applicano il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie ed il Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20 luglio 2012, che in relazione a processi di ristrutturazione, riorganizzazione o crisi aziendale favoriscano il mutamento e l'adeguamento delle professionalità e realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.

Il Fondo, con domicilio fiscale presso la Direzione Centrale INPS in via Ciro il Grande n. 21 a Roma, è gestito da un Comitato Amministratore, composto da dodici esperti designati pariteticamente dalle Società del Gruppo FS e da ciascuna delle OO.SS. stipulanti gli accordi istitutivi e nominati con D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che provvede alla definizione degli atti propedeutici all'attivazione delle prestazioni.

Al Fondo è stata riconosciuta personalità giuridica come Fondazione in data 2 agosto 2011.

Missione del Fondo

Finalità

Il Fondo, dotato di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, ha il compito di finanziare, nei casi di ristrutturazioni e/o situazioni di crisi, interventi ordinari o straordinari nei riguardi dei lavoratori dipendenti dalle Società del Gruppo FS interessate.

Provvede pertanto all'erogazione delle seguenti tre diverse tipologie di prestazioni:

1. *in via ordinaria*, il finanziamento di programmi formativi in ambito di processi di riconversione e/o riqualificazione professionale;
2. *in via ordinaria*, il finanziamento di prestazioni a favore di lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro/part-time;
3. *in via straordinaria*, l'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito di accompagnamento alla pensione, anche in forma rateale, riconosciuti ai lavoratori risultati eccedentari sulla base di accordi collettivi stipulati a livello territoriale.

Finanziamento

Il Fondo accoglie, nella sua componente ordinaria, le ritenute operate al personale delle Società interessate del Gruppo FS, i contributi a carico delle medesime Società nonché gli interessi maturati sulle somme raccolte ed è stato alimentato inizialmente da un contributo ordinario pari allo 0,75%, di cui lo 0,60% a carico delle Società, della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato (con esclusione del solo personale dirigente). Dal 1° gennaio 2002 il suddetto contributo è stato ridotto allo 0,25%, di cui lo 0,20% a carico delle Società e, con decorrenza dal mese di luglio 2005, le Parti Sociali hanno stabilito di sospendere detta contribuzione per riattivarla qualora le disponibilità del Fondo dovessero risultare inferiori al 70% rispetto a quelle complessivamente evidenziate nel bilancio consuntivo di gestione al 31.12.2004, da verificarsi a cura del Comitato Amministratore in sede di approvazione dei bilanci del Fondo o all'atto di erogazione delle prestazioni ordinarie.

Con l'accordo del 2009 è stata rideterminata la misura della contribuzione, ma ne è stata confermata la sospensione, risultando le risorse accantonate al 31.12.2008 sufficienti a fronteggiare eventuali esigenze di intervento del Fondo. La situazione è immutata per gli anni 2010 (in cui non sono state erogate prestazioni né ordinarie, né straordinarie), 2011, 2012 e 2013 (nei quali sono state erogate a carico del Fondo solo prestazioni straordinarie).

La misura dei contributi, stabiliti con gli accordi del 15.05.2009, è la seguente:

- a. per le prestazioni ordinarie, un contributo ordinario annuo pari allo 0,50% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, escluso il personale dirigente, di cui lo 0,375% a carico delle Società e, in caso di fruizione delle prestazioni ordinarie per riduzione dell'orario di lavoro in part-time, un contributo addizionale totalmente a carico delle Società, in misura non superiore all'1,50% della retribuzione imponibile come sopra evidenziato completamente a carico delle Società con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perse dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni e le retribuzioni che restano a carico del datore di lavoro;
- b. per le prestazioni straordinarie, un contributo straordinario determinato dal Comitato Amministratore sulla base della provvista richiesta mese per mese dall'Inps in forza della Convenzione stipulata dall'Istituto con il Gruppo FS per la gestione del Fondo, e relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni straordinari, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata. Tale contributo è a totale carico delle Società del Gruppo FS interessate.

Il Comitato valuterà di proporre le eventuali modifiche alle parti stipulanti a seguito dell'approvazione del Bilancio di chiusura dell'esercizio 2013.

Durata del Fondo

Il Fondo ha durata 10 anni dalla data di entrata in vigore del decreto di recepimento degli Accordi istitutivi, DM 510/T del 23/06/2009.

Attività svolte

Nel corso dell'anno 2013 è proseguita l'attività del Comitato Amministratore del Fondo atta ad autorizzare le prestazioni straordinarie richieste dalle Società del Gruppo FS, a seguito delle intese definite con le Parti Sociali in base all'Accordo di procedura del 15.5.2009. Lo stesso Comitato ha complessivamente autorizzato con proprie delibere, a partire dalla seduta del 28.02.2013 e sino alla seduta ultima del 26 novembre 2013, l'attivazione di 3.471 interventi straordinari.

A seguito delle delibere adottate nel corso del 2013, le Società del Gruppo FS hanno risolto il rapporto di lavoro con 1.763 lavoratori, che hanno avuto accesso effettivo al Fondo in quanto destinatari delle prestazioni straordinarie.

Nella seduta del 23 gennaio 2013 il Comitato Amministratore, con delibera n. 1, ha proceduto alla riconferma di Presidente del Comitato medesimo nella persona del Consigliere Dott. Stefano Savino.

Nel corso della medesima seduta, con delibera n. 3, è stato integrato il punto 8 del Regolamento per le riunioni del Comitato Amministratore, prevedendo che, in caso di assenza o impedimento, le funzioni di Segretario del Comitato saranno svolte dal Consigliere più giovane presente alla riunione.

Con delibera n. 4, sempre del 23 gennaio 2013, è stata infine previsto il prolungamento della durata dell'erogazione dell'assegno straordinario anche oltre i 48 mesi, ai fini del raggiungimento del 62° anno di età, in funzione delle previsioni di cui al D.M. 01.06.2012 e dell'art. 24 della Legge n. 214/2011, per i lavoratori delle Società RFI S.p.A. e Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. specificatamente individuati nelle delibere n. 115 e n. 116 del 01.12.2011 del Comitato Amministratore del Fondo.

Con delibera n. 6 del 28 febbraio 2013, il Comitato Amministratore ha deliberato in ordine al sistema di penalizzazioni percentuali per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento anticipato rispetto all'età di 62 anni previsto dall'art. 24, comma 10, della Legge n. 214/2011, prevedendo, per i dipendenti del Gruppo FS, l'applicazione della riduzione percentuale dell'1 - 2 % di cui alla citata norma in funzione dell'età posseduta dai lavoratori interessati al momento dell'uscita dal Fondo di sostegno al reddito.

In data 5 aprile 2013, in relazione all'Accordo 27.03.2013 stipulato dalle Società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., RFI S.p.A., Trenitalia S.p.A. e Ferservizi S.p.A. e le Organizzazioni sindacali, il Comitato Amministratore, con delibera n. 7, ha previsto, ai fini del raggiungimento del primo requisito utile per ottenere il trattamento pensionistico in applicazione delle disposizioni di cui al comma 12 bis, art. 12 della Legge n. 122/2010, comma 12 ter, art. 18 della Legge n. 111/2011 e comma 20, art. 1 della Legge n. 148/2011, il prolungamento della durata di erogazione dell'assegno straordinario, compresa l'eventuale contribuzione correlata, anche oltre il limite di durata massima di 48 mesi a favore dei lavoratori interessati, già titolari di assegno straordinario alla data del 04.12.2011.

La citata delibera n. 7/2013 ha stabilito altresì che gli oneri relativi al prolungamento della permanenza nel Fondo sono a carico delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. interessate.


Nella medesima seduta, con delibere n. 8/2013 e n. 9/2013, sono stati altresì deliberati i prolungamenti del periodo di validità delle delibere n. 10/2012 (Trenitalia Cargo Friuli Venezia Giulia) e n. 12/2013 (Trenitalia Cargo Liguria).


In data 12 giugno 2013, il Comitato Amministratore ha proceduto, con delibera n. 10, all'approvazione del Bilancio consuntivo di gestione del Fondo al 31.12.2012 e relativa Relazione di Missione ed ha deliberato in ordine al prolungamento del periodo di validità delle delibere n. 9/2012 (Trenitalia Cargo Calabria) e n. 23/2012 (Trenitalia DPNI Calabria), rispettivamente con delibera n. 11/2013 e n. 12/2013.

Con delibera n. 20 del 26.09.2013 il Comitato Amministratore ha ratificato l'Accordo 24.06.2013, con il quale le Parti Istitutive hanno convenuto di destinare, a decorrere dalla data di stipula dell'accordo medesimo, il 95% delle risorse economiche risultanti dal bilancio al 31/12/2012 per le prestazioni ordinarie, ad una speciale finalità solidaristica denominata "Fondo per prestazioni solidaristiche straordinarie" ed hanno confermato la sospensione della contribuzione ordinaria, la cui quota residua a seguito del trasferimento di cui sopra è stato ripartito pro - quota tra le società Ferrovie dello Stato Italiane, RFI, Trenitalia, Ferservizi, Italferr, FS Sistemi Urbani, Italcertifer in rapporto alla consistenza di personale occupato a tempo indeterminato nelle suddette Società al 31/12/2012.

Con la citata delibera n. 20, è stato altresì ratificato l'Accordo 30.07.2013 relativo al Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane 15 maggio 2009, attraverso il quale le Parti Istitutive del Fondo hanno modificato ed integrato l'Accordo istitutivo del Fondo adeguando la disciplina del citato Fondo al contesto normativo definito dall'art. 3 della legge 28 giugno 2012 n. 92, al mutato contesto di relazioni industriali ed alla nuova articolazione societaria - organizzativa del Gruppo FS, in attesa dell'emanazione delle disposizioni attuative dell'art. 3 della legge n. 92/2012.

NUOVI INTERVENTI DELIBERATI NELL'ANNO 2013




INGRESSI EFFETTIVI DELL'ANNO 2013**Principali informazioni economico, finanziarie e patrimoniali**Stato patrimoniale

Attivo circolante	31.12.2013	31.12.2012
	392.147.787	250.448.547

La voce pari ad € 392.147.787 è composta da € 6.544.499 per crediti verso le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane Fondo di dotazione parte ordinaria, da € 261.257.807 per crediti relativi a contributi ed assegni straordinari e da € 124.345.481 relativi a crediti verso la società FS per prestazioni solidaristiche.

Si riporta, di seguito, la composizione dei crediti al 31.12.2013 ed al 31.12.2012 verso le Società del Gruppo FS per contributi ed assegni straordinari:

CREDITI PER CONTRIBUTI E ASSEGNI



Patrimonio netto	31.12.2013	31.12.2012
	392.147.787	250.448.547

La voce pari ad € 392.147.787 è composta da € 6.544.499 quale Fondo di dotazione parte ordinaria (€ 6.536.929 fondo di dotazione iniziale e € 7.570 risultato dell'esercizio in corso) e da € 261.257.807 che accoglie gli assegni straordinari e la relativa contribuzione correlata al 31.12.2013 per i dipendenti delle Società del Gruppo FS che hanno aderito al Fondo e per il periodo di permanenza nello stesso e da € 124.345.481 relativi a crediti verso la società FS per prestazioni solidaristiche straordinarie (€ 124.329.297 fondo di dotazione iniziale e € 16.184 risultato dell'esercizio in corso).

Rendiconto gestionale

Posta pari ad € 23.754 che accoglie gli interessi maturati al 31.12.2013 e calcolati in base al tasso euribor a un mese, meno 1/8, al netto della riserva obbligatoria, con capitalizzazione trimestrale.

Considerazioni finali e prospettive future

Dall'analisi dei risultati ottenuti viene confermata la validità del Fondo quale strumento atto ad accompagnare alla pensione i lavoratori risultati eccedentari a cui le Società del Gruppo FS faranno presumibilmente ricorso anche nel 2014.

In particolare, come previsto dalle Parti istitutive del Fondo con il citato Accordo del 24.06.2013, l'utilizzo delle risorse destinate al "Fondo per prestazioni solidaristiche straordinarie" sarà disposto per fronteggiare il maggior onere derivante dalle modifiche legislative introdotte dalla richiamata legge n. 92/2012 determinato dall'elevazione dei requisiti (anagrafici e contributivi) necessari per l'accesso al trattamento pensionistico, nonché a seguito dell'attivazione di progetti per gestire gli ulteriori efficientamenti produttivi, determinati dalla costante e progressiva entrata in esercizio di nuove tecnologie e dalla possibile contrazione della domanda di servizi generata dalla negativa congiuntura economica registrata negli ultimi anni e tuttora in corso, anche in un'ottica di ricambio generazionale.

Proposta di destinazione del risultato gestionale

Si rileva che il risultato gestionale del Fondo di dotazione parte ordinaria ammonta ad € 23.754 e si propone il riporto a nuovo dello stesso, in attesa delle eventuali ulteriori decisioni delle Parti istitutive del Fondo sull'utilizzo delle complessive dotazioni di parte ordinaria del Fondo stesso.

Roma, 30.05.2014

Il Presidente

FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO FSDELIBERAZIONE N. **3**

Oggetto: Regolamento per le riunioni del Comitato Amministratore del Fondo.
(v. delibera n. 4 del 17.12.2010)

IL COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO FS

Seduta del 23 gennaio 2013

- **Visto** il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero dell'Economia del 27 novembre 1997, n. 477, concernente il "Regolamento recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni";
- **Visto** l'art. 59, co. 6, 2° parte, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale prevede misure finalizzate a favorire la riorganizzazione e il risanamento delle Società del Gruppo FS mediante la costituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'art. 2, co. 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazioni aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi in aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori d'impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali;
- **Visto** l'accordo del 21 maggio 1998, fra le Ferrovie dello Stato S.p.A. e le organizzazioni sindacali stipulanti, avente per oggetto l'istituzione di un Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale della società Ferrovie dello Stato S.p.A. nonché l'accordo "di procedura" concluso in pari data fra le parti suindicate;
- **Visto** l'accordo del 17 novembre 1998, sulla costituzione e sulla disciplina dell'attività e del funzionamento degli Organi del Fondo a gestione bilaterale di cui al comma 6 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- **Visto** il D.M. 28 aprile 1999 n. 55-T con il quale è stato costituito il Comitato Amministratore del Fondo per il perseguimento di politiche attive a

sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS;


- **Visto** il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 510 del 23 giugno 2009 s.m.i., con cui è stato nominato il Comitato Amministratore del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle società del Gruppo FS;
- **Vista** la Convenzione stipulata tra INPS e Gruppo FS in data 25 giugno 2010, con la quale vengono disciplinati i rapporti relativi alla gestione del Fondo;
- **VISTA** la deliberazione n. 4 del 17.12.2010 con la quale è stato approvato il Regolamento per le riunioni del Comitato Amministratore del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS;
- **VISTA** la proposta del Presidente di integrare l'art. 8 del Regolamento per le riunioni del Comitato Amministratore del Fondo al fine di prevedere il caso di assenza o di impedimento del Segretario,

DELIBERA


di approvare la proposta di integrazione dell'art.8 del Regolamento per le riunioni del Comitato Amministratore del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle società del Gruppo FS, come di seguito riportata:

"4. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni di Segretario del Comitato saranno svolte dal Consigliere più giovane d'età, presente alla riunione".

Il Segretario
(Paola Frida Fazio)



Il Presidente
(Stefano Savino)



PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Ufficio di Segreteria
degli Organi Collegiali

FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO FS**DELIBERAZIONE N. 4.**

Oggetto: D.M. 1° giugno 2012 - Permanenza nel Fondo di solidarietà sino al sessantaduesimo anno di età e superamento dei limiti di durata massima per i dipendenti del Gruppo FS.

IL COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO FS

Seduta del 23 gennaio 2013

- **VISTO** il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero dell'Economia del 27 novembre 1997, n. 477, concernente il "Regolamento recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni";
- **VISTO** l'art. 59, co. 6, 2° parte, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale prevede misure finalizzate a favorire la riorganizzazione e il risanamento delle Società del Gruppo FS mediante la costituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'art. 2, co. 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazioni aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi in aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori d'impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali;
- **VISTO** l'accordo del 21 maggio 1998, fra le Ferrovie dello Stato S.p.A. e le organizzazioni sindacali stipulanti, avente per oggetto l'istituzione di un Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale della società Ferrovie dello Stato S.p.A. nonché l'accordo "di procedura" concluso in pari data fra le parti suindicate;
- **VISTO** l'accordo del 17 novembre 1998, sulla costituzione e sulla disciplina dell'attività e del funzionamento degli Organi del Fondo a gestione bilaterale di cui al comma 6 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

- **VISTO** il D.M. 28 aprile 1999 n. 55-T con il quale è stato costituito il Comitato Amministratore del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS;
- **VISTA** la Convenzione stipulata tra INPS e Gruppo FS in data 25 giugno 2010, con la quale vengono disciplinati i rapporti relativi alla gestione del Fondo;
- **VISTO** il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 506 del 31 dicembre 2012, con cui è stato nominato il Comitato Amministratore del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle società del Gruppo FS;
- **VISTO** l'art.24, comma 14, lett. c), secondo periodo della legge 214/2011 (come modificato dall'art.6, comma 2-quarter, legge 12/2012) ai sensi del quale i lavoratori il cui diritto di accesso ai fondi di solidarietà sia previsto da accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011 *"restano a carico dei predetti fondi fino al compimento di almeno 60 di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto"*;
- **VISTO** il DM 1° giugno 2012 che, modificando la norma di cui al menzionato art. 24, comma 14, ha stabilito che detti lavoratori *"restano a carico dei predetti fondi fino al compimento del sessantaduesimo anno di età"*, come confermato dall'art. 22 della legge 135/2012;
- **VISTI** il messaggio INPS n. 13343 del 9 agosto 2012 e la nota INPS del 12 settembre 2012, diramata nei confronti dei Comitati Amministratori dei Fondi di solidarietà, con i quali l'Istituto previdenziale ha fatto rinvio a specifici approfondimenti della questione con i Ministeri vigilanti;
- **CONSIDERATO** che la permanenza al Fondo sino ai 62 anni di età può rendere necessario - per assicurare continuità reddituale ai beneficiari - il prolungamento della durata di erogazione dell'assegno straordinario originariamente fissata, o addirittura il superamento della durata massima (48 mesi) dell'assegno medesimo;
- **CONSIDERATA** la disponibilità delle aziende del Gruppo FS interessate a farsi carico dell'onere derivante dall'eventuale prolungamento dell'assegno straordinario;
- **CONSIDERATO** che le necessarie indicazioni applicative dell'INPS al riguardo richiedono una preventiva decisione da parte del Comitato e che la questione presenta requisiti di urgenza e tempestività, anche nell'ottica di dare piena attuazione ai progetti di Rete Ferroviaria Italiana Spa (delibera n.

115 del 01.12.2011) e di Ferrovie dello Stato Italiane Spa (delibera n. 116 del 01.12.2011) già definito alla data del 4.12.2011,


DELIBERA

- ai fini del raggiungimento dei 62 anni di età di cui alle norme che precedono, è ammesso il prolungamento della durata di erogazione dell'assegno straordinario anche oltre il limite di durata massima di 48 mesi a favore dei lavoratori interessati da tale provvedimento e individuati nell'elenco del personale in esubero relativo ai progetti di Rete Ferroviaria Italiana Spa (delibera n. 115 del 01.12.2011) e di Ferrovie dello Stato Italiane Spa (delibera n.116 del 01.12.2011) allegati alla presente deliberazione. I relativi oneri sono posti a carico delle aziende interessate;
- di dare mandato al Presidente di trasmettere la presente delibera alla Direzione Centrale Pensioni dell'INPS, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per le riunioni del Comitato Amministratore del Fondo, per la conseguente erogazione delle prestazioni, in base a quanto definito nella Convenzione del 25 giugno 2010.

Il Segretario
(Paola Frida Fazio)



Il Presidente
(Stefano Savino)



Ufficio di Segreteria
degli Organi Collegati

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE